



Direzione Amministrativa
Servizio Gestione Risorse Umane
Ufficio Trattamento Giuridico

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – AREA DI SANITA' PUBBLICA – DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA – RUOLO SANITARIO.

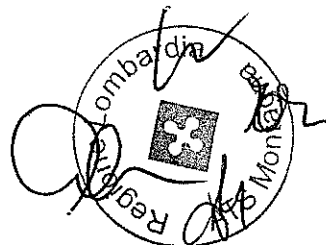
CRITERI VALUTAZIONE TITOLI

Ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. n. 483/97 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale" la Commissione dispone complessivamente di 20 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti :

- a) titoli di carriera: punti 10;
- b) titoli accademici e di studio: punti 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 4.

TITOLI DI CARRIERA

- a) servizi di ruolo prestati presso le Aziende Sanitarie Locali/Agenzie di Tutela della Salute o le Aziende Ospedaliere/Aziende Socio Sanitarie Territoriali e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97:
 - 1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,000 per anno;
 - 2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,500 per anno;
 - 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,500 per anno.



In conformità a quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. 368/99 e dalla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806/DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell'11/03/2009, la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e del D.Lgs. 368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, viene valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata del corso di specializzazione;

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,000;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,500;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,250;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1.000.

- Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

A tale proposito la Commissione prende atto di quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999 e dalla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806/DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell'11/03/2009.

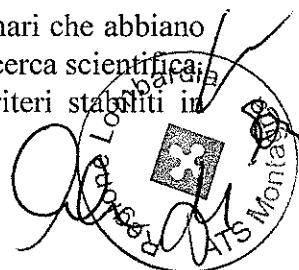
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

1. la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
2. la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Titoli valutabili: Pubblicazioni/Abstracts post laurea attinenti alla disciplina

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

- 1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonei ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici;
- 2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in



materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

- 3) il punteggio attribuito dalla Commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.

Titoli valutabili:

- corsi/diplomi universitari di perfezionamento, qualificazione professionale, master, dottorati di ricerca post-laurea attinenti alla disciplina a selezione;
- corsi di formazione e aggiornamento professionale post-laurea attinenti alla disciplina a selezione;
- incarichi libero-professionali, di consulenza, di convenzione e di co.co.co. post-laurea attinenti alla disciplina a selezione;
- attività espletate a seguito conferimento borse di studio, frequenze e tirocini post-specialità attinenti alla disciplina a selezione;
- iscrizione a scuola di specializzazione universitaria nella disciplina a concorso o in disciplina affine;
- attività didattica post-laurea attinente alla disciplina a selezione.

Per la valutazione dei titoli la Commissione si attiene ai seguenti principi:

- per quanto riguarda la valutazione dei titoli sono applicate le norme generali di cui agli articoli n. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97;
- i certificati, per essere oggetto di valutazione, devono essere rilasciati dal Legale Rappresentante dell'Ente/Azienda ovvero dall'autorità provvista dei poteri di certificazione;
- i servizi sono valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- in caso di servizi contemporanei viene valutato solo il servizio più favorevole al candidato ;
- il computo matematico del punteggio verrà riportato fino alla terza cifra decimale, cioè in millesimi;
- qualora nei certificati di servizio non sia specificato, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incarico, o in base al rapporto convenzionale ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio stesso viene valutato con il minor punteggio attribuibile;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate sono calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno mentre le mensilità sono calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non sono valutati attestati laudativi ;
- non sono valutati i titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- sono oggetto di valutazione i titoli prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi della Legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti e con le procedure previste dalla



normativa vigente. Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni sono valutate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti di legge e dell'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese;

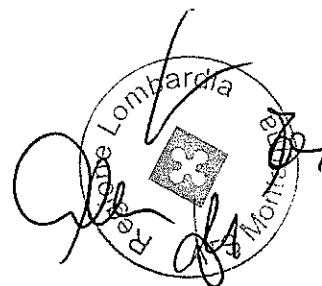
- per quanto concerne la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici la Commissione si attiene ai criteri precisati nel citato D.P.R. n. 483/97 - art. 11. Saranno oggetto di valutazione solo le pubblicazioni edite a stampa e allegate alla domanda di partecipazione. Non sono, pertanto, oggetto di valutazione le pubblicazioni dichiarate e non documentate;
- per quanto riguarda il curriculum formativo e professionale dei candidati la Commissione procede alla valutazione del medesimo secondo le indicazioni stabilite dal predetto art. 11 del D.P.R. n. 483/97. A tale proposito la Commissione precisa che vengono registrati e valutati esclusivamente i titoli formalmente documentati o autocertificati con le procedure di legge;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. 368/99 e dalla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806/DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell'11/03/2009, la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e del D.Lgs. 368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, viene valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata del corso di specializzazione;
- ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così come modificato dall'art. 15 – comma 1 – della Legge 12.11.2011 n. 183, dal 01.01.2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

CRITERI VALUTAZIONE PROVE D'ESAME

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/97 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale" la Commissione dispone complessivamente di 80 punti per le prove d'esame, così ripartiti :

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

PROVA SCRITTA : consistente in una relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.



Criteri di valutazione della prova scritta

FORMA: sviluppo lineare dell'argomento, adeguata forma letteraria

CONTENUTO: capacità di sintesi, sequenza logica, completezza nella trattazione dell'argomento

PERTINENZA: rispetto al quesito posto

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno **21/30**.

PROVA PRATICA : consistente in tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Criteri di valutazione della prova pratica

Capacità del candidato di orientarsi in modo corretto di fronte alla prova proposta

Sono oggetto di valutazione:

- capacità di orientamento
- pertinenza rispetto al quesito posto
- conoscenza dell'argomento

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno **21/30**.

PROVA ORALE : sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

E' richiesta, inoltre, la conoscenza del Codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale di cui al decreto dell'ex ASL di Sondrio, confluita in questa ATS, n. 34 del 23.01.2014, visionabili sul sito istituzionale www.ats-montagna.it: Sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali".

Criteri di valutazione della prova orale

Verifica della conoscenza su quesito specifico e capacità di inquadramento del problema.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno **14/20**.

